

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 100/013- sub I

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri Presidente *rel.*

dott. *Anna Pasquell* Giudice

dott. *Alberto Valle* Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data

17/12/2013

DA

██████████ DI ██████████ & C. SAS, con gli avv. ti ██████████
██████████ del foro di Trento e ██████████ del foro di Treviso

CONTRO

FALLIMENTO ██████████ SRL (dichiarato il 2-5-2013; curatore dott.
██████████ Giudice Delegato dott. Antonello Fabbro), con l'avv.
██████████ di Treviso

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

premesso che:

██████████ G. & C. Sas (di seguito anche ██████████
Sas), quale creditrice della società fallita, avendo ottenuto dal
Tribunale di Trento il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo



nr. 499/12 del 12-4-2012, notificato in data 20-27/4/2012, aveva chiesto l'ammissione al passivo per € 80.044,82 in via privilegiata ipotecaria;

- la detta domanda di insinuazione era stata accolta in via chirografaria nella minor misura di E. 62.848,41, con esclusione quindi del privilegio ipotecario e dei maggiori interessi e spese in quanto il decreto ingiuntivo era privo di visto di definitività a norma dell'art. 647 cpc opponibile al fallimento;
- avverso tale pronuncia propone opposizione [redacted] Sas, chiedendo l'ammissione del credito con il privilegio secondo le modalità proposte con l'insinuazione e rilevando, in particolare, che il DI provvisoriamente esecutivo era stato notificato in data 20-27/4/2012 e che pertanto era divenuto definitivo a seguito della mancata opposizione a far data dal 7-6-2012, anteriormente alla sentenza di fallimento depositata in data 2-5-2013; in data 14-11-2013 il Giudice aveva dichiarato ex art. 647 cpc il DI definitivamente esecutivo;
- in sede di udienza l'opponente ha, inoltre, eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 45, 52, 93, 95 e 96 LF per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- la Curatela si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione;

MOTIVAZIONE

1. secondo la giurisprudenza di legittimità il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cpc e, dunque, è opponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo ai sensi della citata norma prima della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. nr. 28553 del 23-12-2011, citata dalla stessa ricorrente; Cass. 6198/2009; Cass. 6085/2004);
2. occorre, infatti, distinguere tra la formazione del giudicato sostanziale (esterno), che si determina in forza dell'apposizione del visto di esecutività ex art. 647 cpc, previo controllo da parte del giudice competente in ordine alla regolarità della notifica,

all'effettiva conoscenza del decreto in capo al destinatario e allo scadere dei termini per la proposizione dell'opposizione tempestiva, da un lato, e la mera preclusione processuale (o giudicato formale, o interno), che si forma in forza della mancata opposizione entro un determinato termine dalla notifica regolare, dall'altro. Solo la prima fattispecie spiega effetti extraprocessuali e rende quindi opponibile il decreto alla procedura fallimentare, sempre che si realizzi compiutamente prima del fallimento, maturando altrimenti la preclusione di cui all'art. 45 l.f.;

3. tale orientamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con le sentenze nr. 2112 del 31-1-2014 e nr. 1650 del 27-1-2014;
4. il decreto ex art. 647 cpc è un atto tipico del giudice, non surrogabile da certificazioni o attestazioni di cancelleria;
5. la mancanza dei requisiti per l'opponibilità del credito alla massa dei creditori è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. VI nr. 24414/2009 in materia di data certa);
6. nel caso di specie l'opponente ha prodotto (doc. 2) l'attestazione ex art. 647 cpc rilasciata in data 14-1-2013 e, quindi, successivamente alla dichiarazione di fallimento (sentenza depositata il 2-5-2013);
7. l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta è manifestamente infondata perché l'opponente parte da un presupposto di fatto non condivisibile, che il creditore non sia nella condizione di richiedere l'attestazione ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di insolvenza. Non è così perché l'ingiungente, una volta maturati i termini per l'opposizione, avrà cura di richiedere l'attestazione in parola, senza attendere il fallimento del debitore. Quanto ai profili più strettamente giuridici basti osservare che con il fallimento si apre il concorso dei creditori anteriori (art. 52 I comma LF "Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito" è stato letto fin da Cass. Sez. Un. 1990 nr. 8879 come il concorso dei creditori anteriori, così da riaffermare il principio di cristallizzazione del passivo, nel senso che solo i creditori titolari di un'obbligazione sorta prima della

dichiarazione di insolvenza possono aspirare al concorso sul patrimonio del fallito. La qual cosa ha ricadute notevoli, così ad esempio in materia di data certa e di rilevanza d'ufficio della relativa eccezione o in tema di revocatoria promossa da un fallimento nei confronti di un altro fallimento (cfr. Cass. I, n. 10486 del 12/05/2011 (Rv. 618026); Cass. Sez. IV 8-3-2012 est. Rordorf). La norma di cui all'art. 45 LF, che richiede per l'opponibilità degli atti che anche le relative formalità siano anteriori al fallimento, è del tutto coerente con i principi che informano tutta la materia concorsuale;

8. l'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e l'opponente condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della non particolare complessità della controversia attinente a questione di diritto pacificamente risolta dalla Corte di Cassazione;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda reietta e disattesa,

- I) rigetta l'opposizione;
- II) dichiara manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente;
- III) condanna l'opponente al pagamento a favore del Fallimento opposto delle spese del giudizio che liquida in complessivi E. 3.000,00 oltre accessori di legge.

Deciso in Treviso nella camera di consiglio del 8-4-14

Il Presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria

il 9-6-06

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA